CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Cinzia Barisano	Presidente *ad interim*
Ruben D'Addio	Primo Referendario
Emanuele Petronio	Primo Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario, relatore

nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2026

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del **Comune di Campobasso** ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., relativamente all'esercizio **2025**;

udito il relatore, Referendario dott. Filippo Maria Salvo, nella camera di consiglio del 15 settembre 2026, convocata con ordinanza n. 9/2026.

Premesso in

FATTO

Il Comune di Campobasso registra una popolazione di 47.547 abitanti (dato ISTAT 2025).

In ottemperanza alle Linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 6/2026/INPR del 16 febbraio 2026, relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2025, il Comune di Campobasso ha **tempestivamente** trasmesso alla Sezione

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MOL - DEL-Reg.-SC_MOL - 0000118 - 17/09/2026 - 11:29

regionale di controllo per il Molise la relazione-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'anno 2025.

Per quanto concerne le disposizioni regolamentari vigenti nel Comune di Campobasso, l'ente ha adottato, con **delibera di Consiglio comunale n. 2 del 3 febbraio 2025**, il **Regolamento sul sistema dei controlli interni** (di seguito: "*Reg. contr. Int.*"), tenendo conto dei rilievi sollevati in merito alla precedente regolamentazione dalla Corte dei conti, con deliberazioni SRCMOL/218/2023/PRSP e SRCMOL/172/2022/PRSP.

A tal riguardo, si specifica, in primo luogo, che la delibera di approvazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni **è stata reperita**, sul sito istituzionale dell'ente, **unitamente a tutti gli allegati pertinenti**, mediante consultazione ***ex officio*** del registro informatico degli atti di Consiglio comunale.

In secondo luogo, va rammentato che, con deliberazione **SRCMOL/8/2025/PRSP**, relativa alle verifiche compiute sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nel Comune di Campobasso per gli esercizi 2021-2023, la Sezione aveva accertato la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli interni, con riserva, tuttavia, di verificarne l'evoluzione e con l'invito all'ente ad adottare specifiche misure di miglioramento, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti critici:

1. "*imperfetta attuazione della deliberazione SRCMOL/218/2023/PRSP, nella parte in cui questa aveva accertato la mancanza di utile attuazione del* ***controllo di qualità dei servizi****;*
2. *dubbia affidabilità della metodica di gestione dei flussi informativi inerenti i fondi* ***P.N.R.R.****, a supporto della funzione strategica e di quella gestionale;*
3. *insoddisfacente implementazione della sezione "****Amministrazione trasparente****" del sito istituzionale, in particolare per quanto attiene al settore delle società partecipate*".

Con riguardo al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni dell'ente in esame per l'anno 2025, emerge che il Comune di Campobasso ha **parzialmente** migliorato e consolidato l'impianto dei propri controlli interni,

confermando un percorso di progressivo miglioramento rispetto alle precedenti verifiche.

Permangono, però, taluni margini di miglioramento e talune problematiche irrisolte, che richiedono ulteriori interventi.

Nello specifico, in fase istruttoria sono state osservate talune incongruenze tra il questionario-referto relativo al sistema dei controlli interni per il 2025 ed altri atti prodotti dall'ente. Di conseguenza, è stato necessario interpellare il Comune, a mezzo di nota istruttoria. L'ente ha anzitempo inviato documentazione in risposta alla nota istruttoria, tuttavia, tale documentazione **non si è rivelata del tutto idonea ad appianare le perplessità sorte in fase istruttoria.**

Successivamente, tuttavia, con un secondo invio di documentazione (risalente al 24 luglio 2026), l'Ente ha ulteriormente reso chiarimenti in merito all'espletamento dei controlli interni nel periodo di interesse.

In considerazione di quanto detto, dunque, si espongono *infra* gli esiti delle verifiche svolte, restando impregiudicata ogni ulteriore attività di esame e valutazione intestata a questa Sezione regionale di controllo nell'ambito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'ente e degli altri controlli di competenza.

Considerato in

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 148, comma 1 del T.U.E.L. dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine il Sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della Provincia, avvalendosi del Direttore generale, quando presente, o del Segretario negli enti in cui non è prevista la figura del Direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni,

predisposto e trasmesso in conformità alle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 del T.U.E.L. sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e seguenti del T.U.E.L., attenendo specificamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.

Come precisato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, le finalità del controllo affidato alla Corte comprendono:

- la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra enti e organismi partecipati.

Inoltre, l'art. 148, comma 4 del T.U.E.L. dispone che, in caso di "*rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie*" del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e dall'art. 248, commi 5 e 5-*bis* del T.U.E.L., "*le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad*

una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".

Orbene, come anticipato in premessa, con la deliberazione n. 6/2026/INPR del 16 febbraio 2026 la Sezione delle autonomie di questa Corte ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'anno 2025.

Le Linee guida hanno previsto la trasmissione delle relazioni questionario, strutturate in sezioni dedicate al sistema dei controlli interni: controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo di gestione; controllo strategico; controllo sugli equilibri finanziari; controllo sugli organismi partecipati; controllo sulla qualità dei servizi; appendice dedicata ai controlli interni rispetto all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del P.N.R.R..

Verranno pertanto ora analizzate le singole componenti dell'articolato sistema dei controlli interni del **Comune di Campobasso**, ponendo in evidenza i profili di continuità, miglioramento o eventuale regresso rispetto a quanto rilevato con la precedente deliberazione **SRCMOL/8/2025/PRSP**.

** * * **

2. Il sistema dei controlli interni: profili generali.

Per l'esercizio 2025, il Comune di Campobasso ha previsto ed effettivamente prodotto il numero di *report* pianificati per ciascuna tipologia di controllo, come risulta dalla seguente tabella:

Tab. 1 – tipologia di controlli interni

Tipologia	Report previsti	Report prodotti
Regolarità amm.va cont.	7	7
Controllo di gestione	2	2
Controllo strategico	1	1
Controllo equil. finanziari	1	1
Controllo sugli org. part.	3	3
Controllo sulla qualità serv.	1	1

Fonte dati: elaborazione Corte dei conti del questionario su controlli interni 2026.

Rispetto agli esercizi 2021-2023, si registra una sostanziale continuità nell'impianto complessivo dei controlli posti in essere.

Si evidenzia comunque come per il 2025:

a) l'ente riferisce che **sono intervenute segnalazioni** da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, **d.lgs. n. 33/2013**, circa il mancato o parziale adempimento degli **obblighi di pubblicazione**. Dunque, anche con riguardo al 2025, l'ente non risulta aver ancora adottato strumenti organizzativi finalizzati al pieno e sostanziale rispetto degli "…*obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente*" (art. 43, c. 1, cit.).

   A tal riguardo, si evidenzia che, in fase istruttoria, era stato richiesto all'ente di specificare in cosa fossero consistite le "segnalazioni" di cui sopra e di relazionare brevemente in ordine alle (eventuali ed ipotetiche) conseguenze derivanti dalla sopra detta inesatta/imparziale ottemperanza all'art. 43, c. 5, cit.. **L'ente, sul punto, ha fornito risposta con la documentazione prodotta in data 24 luglio 2026**.

   A tal riguardo, il Comune ha specificato che le segnalazioni di cui sopra hanno condotto ad un sollecito recepimento delle stesse da parte dei dirigenti responsabili e che **non** hanno comportato l'avvio di procedimenti di cui all'**art. 43, c. 5, d.lgs. 33/2013**.

   Orbene, pur prendendo atto del chiarimento fornito, la Sezione invita l'Ente a monitorare in modo più efficace il rispetto delle norme in materia di trasparenza, di cui al d.lgs. 33/2013.

b) Non risultano azioni correttive avviate a seguito dei report ufficializzati da delibere di Giunta o di Consiglio: tale dato, letto in combinazione con la riferita assenza di irregolarità, può essere interpretato sia come indice di un efficace funzionamento del sistema preventivo sia — in una prospettiva critica — come elemento che necessita di approfondimenti, posto che l'assenza di azioni correttive potrebbe riflettere non l'assenza di criticità ma la carenza di un sistema di monitoraggio sufficientemente sensibile.

L'ente in esame ha, comunque, dichiarato di essersi dotato di sistemi integrati di controllo.

In relazione alla dotazione di personale impegnato nell'attività di controllo, si rileva che l'ente ha registrato i seguenti valori di FTE giuridico ("*Full Time Equivalent*"):

- controllo di regolarità amministrativa e contabile: 1,33;
- controllo sugli equilibri: 0,5;
- controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi e controllo sulla qualità dei servizi: 0,33.

In definitiva, la struttura di supporto ai controlli appare tendenzialmente sottodimensionata rispetto alla complessità del sistema di controllo che il regolamento comunale impone. Non ancora adeguato appare il rispetto del d.lgs. 33/2013 sopra richiamato.

Il Collegio raccomanda, pertanto, una riflessione sull'adeguatezza delle risorse umane dedicate alle attività di controllo interno e, parallelamente, richiama l'ente a dare effettiva e sostanziale ottemperanza al regime normativo inerente la pubblicità degli atti, di cui al d.lgs. 33/2013 anzidetto.

** * * **

3. Controllo di regolarità amministrativo e contabile.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147-*bis* del T.U.E.L., è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva, invece, con le modalità definite dall'ente, sotto la direzione del segretario generale e nel rispetto della normativa vigente. In base all'art. 147-*bis,* comma 2 "*sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento*".

In sintesi, in base agli **artt. 5-11 Reg. Contr. Int.**, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e/o contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Nella fase **preventiva** della formazione dell'atto, il **controllo di regolarità amministrativa** è assicurato dai dirigenti ed è esercitato attraverso il rilascio del parere che ne attesti la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa. Il **controllo contabile** è effettuato dal dirigente del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Nella fase successiva della formazione dell'atto, il controllo sulla regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis T.U.E.L., è effettuato dal Segretario Generale, supportato dal "Settore Pianificazione Attività e Controlli Interni".

Il controllo disciplinato dall'art. 147 T.U.E.L., deve garantire la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, rispondendo ai seguenti principi propri della revisione aziendale (indipendenza, imparzialità e trasparenza, utilità, tempestività, semplificazione, condivisione, flessibilità, integrazione).

Sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa:

- le determinazioni dirigenziali riguardanti: appalti, subappalti;
- concorsi e selezioni per assunzioni;
- incentivi al personale;
- incarichi esterni;
- contributi e sostegni di vario genere.
- i contratti stipulati per scrittura privata non autenticata;
- i decreti dirigenziali afferenti procedure espropriative;

Il campione di documenti da sottoporre a controllo è nella misura di **almeno del 20%** (il **100% per i concorsi e per gli incentivi** al personale).

Il controllo successivo è volto a verificare che siano stati osservati determinati requisiti di "regolarità sostanziale" e di "regolarità formale".

Gli atti da sottoporre a controllo successivo sono sorteggiati con cadenza bisettimanale tra gli atti adottati dall'Ente nelle due settimane precedenti.

Le risultanze del controllo sono trasmesse sotto forma di report: con cadenza bimestrale ai dirigenti (unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità) e con cadenza annuale ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed ai dirigenti, come documenti utili per la valutazione, al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

Alla luce della richiamata regolamentazione, sulla base di quanto dichiarato nel relativo referto, per quanto attiene al controllo di regolarità amministrativo e contabile per il 2025, è emerso quanto segue:

a) non vi sono state delibere di Giunta e di Consiglio munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo;
b) nelle proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi hanno relazionato in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
c) la tecnica di campionamento utilizzata per il controllo successivo è "**mista**": sorteggio del punto di partenza e successivo campionamento, con passo di campionamento ogni 5, o ogni 4, per raggiungere il valore minimo del 20% degli atti da sottoporre a controllo. A tal riguardo, tuttavia, si osserva che "*stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non è un criterio esaustivo di campionamento poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.* ***Sarebbe, infatti, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di importo rilevante*** *o se attinenti ad un'area particolarmente rischiosa di gestione… stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non tiene conto di specifici fattori di rischio correlati*

alla prevenzione della corruzione ex legge n. 190/2012 e ss.mm..ii., che dovrebbero orientare in senso non casuale la selezione del campione" (v. SRCPUG/120/2026/VSGC);

d) la frequenza di trasmissione dei *report* ai responsabili dei servizi è bimestrale. Inoltre, nei casi in cui sono state evidenziate irregolarità, queste sono state segnalate ai dirigenti responsabili, unitamente alle direttive alle quali conformarsi. In questi casi, i dirigenti si sono, successivamente, conformati alle direttive in questione;
e) l'ente ha adottato procedure di monitoraggio del flusso di liquidazione delle fatture commerciali ai sensi dell'art. 4-*bis* del d.l. n. 13/2023.

Il Collegio, in definitiva, raccomanda (v. SRCPUG/111/2025/VSGC) di adottare una modalità di selezione del campione da sottoporre al controllo successivo fondata su criteri c.d. "*risk-based*", che tenga conto delle aree sensibili, ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., e degli ulteriori fattori di rischio individuati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In assenza di tale adeguamento, la tecnica di campionamento in uso potrebbe non risultare pienamente conforme al dettato dell'art. 147-*bis*, comma 2 del T.U.E.L., che richiede tecniche motivate ed efficaci.

** * * **

4. Controllo di gestione.

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del T.U.E.L. come un controllo diretto a verificare "*l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati*".

L'art. 196 del T.U.E.L. individua, come scopo del controllo di gestione, la "*realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa*".

Ai sensi dell'art. 197 del T.U.E.L., il controllo di gestione si esplica attraverso la predisposizione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), la rilevazione dei dati

relativi ai costi e ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti, la valutazione dei dati predetti in rapporto al Piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). Il controllo di gestione deve esser svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4).

Inoltre, l'art. 198 del T.U.E.L. dispone che "*la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili*", mentre l'art. 198-*bis* del T.U.E.L. prescrive che il referto del controllo di gestione sia inviato anche alla Corte dei conti, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, con la deliberazione n. 28/2014/INPR, ha precisato che il controllo di gestione non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal P.E.G.; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; sistemi di *benchmarking*; sistemi di *reporting*.

Tale tipo di controllo si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati, evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (in tal senso, v. SRCLOM/70/2021/VSGC).

In linea con le disposizioni normative dettate dal T.U.E.L., gli artt. 42-48 del regolamento comunale sui controlli interni del Campobasso dispongono che il controllo di gestione è teso a garantire la realizzazione degli obiettivi

programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. Lo scopo di tale forma di controllo interno è quella di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e degli obiettivi operativi. Le modalità concrete di effettuazione del controllo di gestione consistono nella definizione (nel PIAO) degli "*output di processo*" per ciascun Centro di responsabilità, nella rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, infine, nel confronto di tali dati con i "*valori target di riferimento*".

Dal questionario prodotto ai fini del monitoraggio sul controllo di gestione si desume, in primo luogo, che l'ente ha prodotto i due report semestrali previsti per questa forma di controllo (ciò in coerenza con la regolamentazione comunale; v. art. 44, c. 1, Reg. Contr. Int. cit.). Altra informazione che si desume dal questionario è che il controllo di gestione, per esplicita ammissione dello stesso Comune, **non è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento,** determinando la riprogrammazione degli obiettivi e non si integra con altre forme di controllo (in particolare, con il controllo strategico).

Al riguardo, si osserva che il controllo di gestione deve essere strutturato in modo da consentire di "*analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti e di rimuovere tempestivamente eventuali disfunzioni*" (v. SRCPUG/111/2025/VSGC). Tale metodologia di controllo deve, infatti, intendersi in modo sostanziale e non solo formale.

Il Collegio rileva pure che l'ente non si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e che, con riguardo all'anno 2025, l'ente ha elaborato (ed applicato) i soli indicatori di efficienza, economicità ed efficacia.

In definitiva, tenendo conto anche della **scarsa dotazione organica** destinata all'effettuazione del controllo di gestione (0,33 FTE giuridico), va rivolto al Comune di Campobasso **l'invito a rafforzare la capacità del controllo di gestione di influenzare l'attività in corso**, assicurando monitoraggi intermedi

documentati in atti formali separati, con evidenza delle eventuali azioni correttive adottate. **L'ente è anche invitato ad implementare la propria struttura di monitoraggio con riferimento a tale fattispecie.**

** * * **

5. Controllo strategico.

Ai sensi dell'art. 147-*ter* del T.U.E.L., il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la "*rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici*".

La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 23/2019/FRG, ha evidenziato che il controllo strategico "*non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni*".

Come previsto dagli artt. 12 e segg. Reg. contr. Int., il controllo strategico è volto a valutare, anche secondo il Ciclo di Gestione delle Performance, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150/2009, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti. Il controllo strategico (art. 14 Reg. contr. Int.) è svolto, nel Comune di Campobasso, dal Settore Pianificazione Attività e Controlli Interni, sotto la direzione del Segretario Generale, di concerto con il dirigente del servizio finanziario (per gli aspetti economico-finanziari) e con il Nucleo di Valutazione (per quanto attiene la coerenza degli obiettivi).

Con riferimento all'esercizio oggetto della presente deliberazione, si è rilevato che:

- il controllo strategico (come detto) non è integrato con il controllo di gestione;
- il controllo strategico non utilizza le informazioni della contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie;
- tra gli indicatori previsti (mantenimento, *performance* individuale e organizzativa, miglioramento della qualità dei servizi, innovazione e sviluppo) quello afferente al miglioramento della qualità dei servizi non è stato elaborato dall'ente.

L'ente ha anche riferito che l'organo di indirizzo politico ha verificato lo stato di attuazione dei programmi, mediante la **delibera di Giunta municipale n. 291/2025**, di approvazione del "*Referto controllo di gestione-controllo strategico - qualità dei servizi - relazione sulla performance* – ***anno 2024***". In merito, si osserva, innanzi tutto, che tale delibera è stata **correttamente pubblicata** nel sito istituzionale dell'ente, completa di tutti i suoi allegati (All. 1, *Controllo Strategico 2024*; All. 2, *Controllo gestione entrate 2024*; All. 3, *Controllo gestione uscite 2024*; All.4, *Raggiungimento Obiettivi Operativi 2024* e *Referto e Relazione Performance 2024*).

Altrettanto correttamente pubblicata e facile da reperire è la successiva **delibera n. 200/2026**, inerente l'approvazione del "*Referto controllo di gestione - controllo strategico - qualità dei servizi - relazione sulla performance - **anno 2025***", che è stata anche trasmessa in via istruttoria dall'ente completa dei suoi allegati.

Riversando l'esame della detta documentazione sul piano sostanziale:

- nel "*Referto*" allegato alla delibera di Giunta n. 291/2025 anzidetta, è chiaramente esposto che "***il controllo strategico presenta per l'anno 2024 un raggiungimento molto parziale degli obiettivi strategici*** *di mandato considerato il breve lasso di tempo (da Novembre a Dicembre 2024) per la realizzazione degli stessi* ***essendoci stato a giugno l'insediamento della nuova Amministrazione****, l'approvazione delle Linee di Mandato 2024 – 2029 in data 11.09.2024 (D.C.C. n. 24 del 11.09.2024), il Documento Unico di*

Programmazione presentato al Consiglio Comunale il 14.10.2024 (D.C.C. n. 26 del 14.10.2024) e conseguentemente il PIAO adeguato in data 04.11.2024 (D.G.C. n. 262 del 04.11.2024)";

- di contro, nel "*Referto*" allegato alla delibera n. 200/2026, si legge che "***la media generale della performance strategica a livello di ente per l'anno 2025 è pari al 98,57%***". Andando, poi, nello specifico ad analizzare l'all. 1 al "*Referto*" per il 2025 (giustappunto, il documento allegato al Referto che si occupa di illustrare il raggiungimento degli obiettivi strategici per l'anno 2025), salvo l'obiettivo denominato "***Revisione regolamento***", pertinente all'area strategica denominata "*Campobasso Città dei quartieri e delle contrade*", **tutti gli altri obiettivi strategici risultano raggiunti al 100%**.

In conclusione, **relativamente al 2024,** traspare ancora **un evidente sottodimensionamento** dell'utilizzo del controllo strategico (oltre che una sua stigmatizzabile non integrazione con il controllo di gestione; sebbene, poi, la circostanza riferita nel menzionato "*Referto*" assume certamente i contorni di **un importante elemento di cui tenere conto** ai fini della valutazione dell'idoneità **sostanziale** delle azioni di controllo strategico poste in essere).

La situazione, però, muta in modo evidente **relativamente al 2025**, anno in cui, in pratica, tutti gli obiettivi strategici programmati per l'anno di riferimento risultano raggiunti.

** **

In questa sede, poi, è anche importante sottolineare come, in merito al monitoraggio dell'anticorruzione, l'ente abbia dichiarato di monitorare la funzionalità e l'efficacia delle misure di contrasto alla corruzione, anche mediante rotazione degli incarichi dirigenziali e mediante rotazione ordinaria del personale (oltre che mediante adozione di misure alternative alla rotazione).

Tale *modus procedendi* è in linea con la giurisprudenza contabile di riferimento (v. SRCPUG/111/2025/VSGC), la quale si è ampiamente espressa, soprattutto con

riferimento agli incarichi dirigenziali, in merito all'imprescindibile necessità della rotazione.

Dunque, quanto a questo aspetto, l'invito è alla prosecuzione di tale importante prassi organizzativa.

** * * **

6. Controllo sugli equilibri finanziari.

Ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del T.U.E.L. il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi cui è affidata la *governance* dell'ente, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1). Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo sugli equilibri finanziari è, dunque, funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

L'efficacia del sistema di controllo può essere valutata, in relazione alle concrete modalità del suo esercizio, sotto i seguenti profili: soggetti coinvolti; adozione di linee guida da parte del responsabile del servizio finanziario; segnalazioni obbligatorie effettuate (art. 153, comma 6 del T.U.E.L.), riscontro di criticità nella gestione di competenza, dei residui e di cassa; adozione di misure consequenziali, quali approvazione di delibere di riequilibrio, *etc*..

Il controllo sugli equilibri finanziari del Comune d i Campobasso è disciplinato dagli artt. 39-41 del Reg. contr. Int., il quale (art. 41) fa rinvio al **Regolamento di contabilità dell'ente**, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14/2021 (documento reperito, unitamente ai suoli allegati, nella sezione "*delibere*" del sito istituzionale, che, **tuttavia**, **deve** anche essere pubblicato in "*Amministrazione trasparente*" – sezione "*disposizioni generali*"; v. A.N.A.C., del. 1310/2016: "…***ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione***, *sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti…*").

Il Comune di Campobasso, nel questionario-referto, ha dichiarato:

- che il responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- che sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari (quesito n. 2) gli organi di governo (lett. a) ed i responsabili dei servizi (lett. d) mentre non sono coinvolti nel controllo sugli equilibri il segretario ed il direttore generale.

Il Collegio prende atto con favore dell'adozione di linee di indirizzo da parte del responsabile del servizio finanziario, raccomandando che le stesse siano formalizzate in atti scritti e rese conoscibili all'interno dell'organizzazione e rammentando che l'ente è tenuto ad assicurare un monitoraggio costante degli equilibri finanziari, con particolare attenzione alla gestione dei residui attivi e passivi, affinché difficoltà di incasso e di pagamento non determinino nel medio periodo squilibri di bilancio (v. SRCMOL/159/2024/PRSE, che si era pronunciata in merito al controllo sui rendiconti del Comune di Campobasso al 31 dicembre 2023).

** * * **

7. Controllo sugli organismi partecipati.

Il controllo sulle società partecipate è previsto dall'art. 147-*quater* del T.U.E.L., ai sensi del quale l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo

stesso ente locale; il controllo è esercitato dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili; i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni.

Il regolamento comunale del comune di Campobasso dedica gli artt. da 22 a 38 al controllo sulle società partecipate non quotate, prevedendo che:

- le modalità di controllo si differenziano per le società "in house" e per le altre società partecipate non quotate.
- Per quanto riguarda le società "in house", il Comune esercita su di esse il "controllo analogo" (una attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente sui propri uffici). Per quanto riguarda le altre società, il controllo da parte del Comune è finalizzato a verificare (con apposito report annuale) lo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati nel DUP, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la qualità dei servizi prestati dalle società.

Dalla disamina della relazione-questionario relativa all'anno 2025, risulta che:

- la struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-quater, co. 1, TUEL, è il Servizio rapporti con le società partecipate;
- l'ente risponde positivamente a tutte le domande del questionario, dedicate al controllo sulle società partecipate (sono stati definiti per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente; l'individuazione delle società a controllo pubblico è stata dall'Ente effettuata in conformità al disposto di cui all'art. 2 lett. b) e m) del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.); sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate; sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali; è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione

degli affidamenti), inclusa quella relativa all'effettuazione di attività di circolarizzazione dei debiti e dei crediti con le società partecipate.

Tuttavia, in fase istruttoria, è stato osservato che, a dispetto del fatto che nel questionario sui controlli interni si desse atto dell'effettuazione di attività di circolarizzazione, nella relazione dell'o.d.r. per il 2025 ("all. P" al rendiconto, si riferiva che la circolarizzazione debiti/crediti "…***non ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate***".

Sul punto, è stato, dunque, necessario rivolgere apposita domanda istruttoria all'ente, al fine di verificare l'effettivo stato di fatto.

In merito a tali aspetti, l'ente **ha inizialmente allegato** il sopra detto "*Referto*" per il 2025 (ed i documenti ad esso allegati).

Successivamente, però, con la trasmissione documentale del 24 luglio 2026, l'ente ha reso importanti chiarimenti, accompagnati dalla documentazione di rilievo. In particolare:

- in primo luogo, l'Ente ha specificato che la mancata effettuazione di una idonea attività di circolarizzazione riguardava la posizione della **GRIM S.r.l.** (in relazione alla quale la Sezione è a conoscenza del fatto che l'approvazione del più recente bilancio **è avvenuta in ritardo** e che tale ritardo ha avuto riflessi anche sulla contabilità degli enti partecipanti).
- In secondo luogo, l'ente ha trasmesso copia della nota relativa ai rapporti di credito/debito con riguardo alla partecipata S.E.A. s.p.a. (società in house) e degli atti di asseverazione. L'Ente ha anche allegato il verbale del Collegio dei revisori n. 12/2026, dal quale risulta che le reciproche poste di debito/credito "…***risultano concordanti*** *ad eccezione della posta contabile relativa alla FT. n. 13 del 30.11.2018 di € 55,576,47 oltre iva per un importo totale di € 61.134,12…*" (fattura che l'Ente si è impegnato a regolarizzare entro il 2026).
- Infine, l'Ente ha trasmesso la delibera di Consiglio n. 37 del 22/12/2025, concernente la "*Relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house ex art. 30 d. lgs. 201/2022*", **che,**

<u>però, risulta aggiornata al 31/12/2024</u>, specificando pure che entro il 31/12/2026 provvederà alla predisposizione di analoga relazione sulla situazione delle partecipate, aggiornata all'anno 2025.

In conclusione, pur dando atto della sussistenza di impedimenti alla effettuazione tempestiva dell'attività di circolarizzazione, il Collegio raccomanda all'ente di istituire un sistema di *report* informativi periodici da parte della società partecipate, anche al fine di monitorarne tempestivamente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, nonché di verificare e, poi, meglio esplicitare l'effettivo e completo svolgimento di attività di circolarizzazione, nei termini sopra detti.

** * * **

8. Controllo sulla qualità dei servizi.

L'art. 147, comma 2, lett. e) del T.U.E.L. attribuisce agli enti locali il compito di garantire "*il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente*".

Il controllo sulla qualità misura l'erogazione delle prestazioni rispetto a bisogni individuati, valutando successivamente la soddisfazione degli stessi rispetto a *standard* predefiniti.

Il monitoraggio della qualità percepita è essenziale per il miglioramento del servizio e, a tal fine, conoscere le aspettative e i bisogni dei destinatari è condizione indispensabile per la costruzione di indicatori di misurazione e verifica della qualità, quale rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti.

Il valore della *customer satisfaction* nelle amministrazioni pubbliche consiste nell'individuare il potenziale di miglioramento dell'ente, rilevando i fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l'amministrazione è stata in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere.

La rilevazione della *customer satisfaction* consente di predisporre un modello di relazione amministrazione-cittadini basato sulla fiducia, dando legittimazione

all'azione pubblica in termini di capacità nel fornire risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini e delle imprese (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/2017).

Il Comune di Campobasso ha dedicato al controllo sulla qualità dei servizi gli artt. Da 17 a 21 del proprio Regolamento sui controlli interni, prevedendo che il controllo sulla qualità dei servizi è volto a rilevare il grado di soddisfazione della domanda espressa dagli utenti dell'Amministrazione, sia direttamente sia mediante organismi di gestione esterni. Nelle Carte dei servizi del Comune sono specificati i principi e gli standards a cui i servizi pubblici comunali devono uniformarsi.

Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della *performance* organizzativa.

Dall'analisi svolta è emerso che nel corso dell'esercizio 2025, l'ente in quesitone dichiara:

- di aver effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi, mediante il ricorso a questionari "on line" e cartacei (dei quali si è chiesta ed ottenuta copia in fase istruttoria);
- tranne che la "trasparenza dei costi di erogazione", per il resto, l'ente ha predisposto tutti gli indicatori di risultato finalizzati a rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi.

L'ente, tuttavia, dichiara pure di **non effettuare confronti sistematici (*benchmarking*)** con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, di **non prevedere alcuna forma di coinvolgimento** attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità e di **non adottare alcun sistema di valutazione partecipativa.**

** **

A fronte di ciò, tuttavia, deve anche darsi atto del fatto che il "Referto" per il 2025, fornito in via istruttoria, contiene una analisi articolata delle azioni di rilevamento della qualità dei servizi.

Sebbene l'ente non abbia immediatamente fornito tutta la documentazione richiesta afferente ai questionari diramati "on line" ed in formato cartaceo (a tal fine, è stato necessario attendere l'integrazione documentale del 24 luglio), nel Referto vi è una vasta ricognizione tabellare delle modalità di rilevazione della qualità dei servizi e di elaborazione dei relativi dati e la documentazione successivamente inviata consolida tale ricognizione.

Nello specifico, il Controllo sulla qualità dei servizi descritto nel Referto ha condotto ad una valutazione complessiva dei servizi erogati. L'indagine è stata svolta dalla società affidataria del Servizio U.R.P., del servizio di centralino e della gestione dell'Infopoint turistico.

I **questionari** pervenuti all'ente sono stati n. **816** (36 utenti hanno consegnato un questionario cartaceo anonimo; 780 utenti hanno compilato il questionario on line). I dati raccolti sono stati trattati **in forma anonima** (e, comunque sia, non sono stati rilevati dati sensibili).

A ben vedere, **il numero dei questionari acquisiti dall'ente è da ritenersi oggettivamente esiguo** (e, di conseguenza, il campione di verifica della qualità dei servizi forniti non è certamente "rappresentativo", con conseguente scarsa attendibilità del risultato tendenzialmente positivo deducibile dal Referto sopra menzionato). L'ente conta, infatti, oltre 47.000 abitanti, dunque, **816 questionari esprimono il "*punto di vista*" di meno del 2% della popolazione cittadina**.

Tuttavia, è almeno apprezzabile l'intento dell'ente di acquisire informazioni inerenti la qualità dei servizi.

Conclusivamente, la deliberazione SRCMOL/8/2025/PRSP aveva rilevato criticità afferenti al controllo sulla qualità dei servizi ed aveva invitato l'ente ad implementare un sistema di controllo sulla qualità dei servizi "*sostanziale*" ed effettivo.

Per il 2025, il "Referto" anzidetto e la documentazione versata in integrazione restituiscono un quadro dal quale emerge che l'ente ha avviato un percorso di automiglioramento, almeno intraprendendo iniziative finalizzate al

coinvolgimento degli utenti nella rilevazione del grado di soddisfazione in merito ai servizi offerti.

Residua, tuttavia, la necessità di aumentare il numero dei soggetti coinvolti nelle rilevazioni sulla qualità dei servizi e di verificare che i dati raccolti attraverso gli strumenti di *customer satisfaction* (questionari *online*, ecc.) siano effettivamente aggregati in *report* formali di sintesi e, soprattutto, siano integrati con il controllo di gestione e strategico.

** * * **

9. Appendice P.N.R.R.

Il Comune di Campobasso è soggetto attuatore di alcuni interventi finanziati con fondi P.N.R.R. e nella relazione-questionario relativa ai controlli svolti e alle misure organizzative predisposte nel 2025 l'ente dichiara che:

- all'interno dell'ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da P.N.R.R.;
- gli organi di controllo interno conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore, al fine di verificare la completa tracciabilità delle operazioni collegate a "milestone" e "target" del P.N.R.R., mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto; siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici; sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del P.N.R.R., un apposito CUP.

  A tal riguardo, l'ente ha specificato (nelle note) che con D.G.C. n. 309/2025 è stato approvato il "*Report monitoraggio intermedio di attuazione del PIAO 2025-2027 e report intermedio controllo di gestione al 30.06.2025*" comprensivo del monitoraggio sugli interventi finanziati dal P.N.R.R..

Inoltre, dal questionario si desume pure che il controllo di gestione produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal P.N.R.R. ed il

rispetto dei tempi di rendicontazione. L'ente dichiara pure di aver attivato strumenti di coordinamento tra i diversi uffici per la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi.

A tal riguardo, il Comune specifica che, con delibera di Consiglio comunale n. 131 del 15.05.2025, è stato approvato il Regolamento operativo per l'attuazione dei progetti P.N.R.R.. La Sezione ha verificato che tale Regolamento ed i suoi allegati sono disponibili sul sito dell'ente (sezione "delibere").

** **

Per quanto attiene alla integrazione dei flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera la corretta e tempestiva realizzazione degli interventi finanziati a mezzo del P.N.R.R., va resa una precisazione.

Con la precedente deliberazione SRCMOL/8/2025/PRSP, la Sezione aveva rilevato una "…*dubbia affidabilità della metodica di gestione dei flussi informativi inerenti i fondi P.N.R.R., a supporto della funzione strategica e di quella gestionale*", ciò in quanto l'ente aveva reso, sul punto, una risposta negativa.

Nel questionario relativo ai controlli interni per il 2025, l'ente ha reso nuovamente risposta negativa, in materia di integrazione tra flussi informativi, specificando testualmente quanto segue: "*Così comunicato alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise, con nota prot. n. 16281 del 28.02.2025: "il Settore Programmazione e politiche comunitarie effettua innanzitutto un monitoraggio costante* ***attraverso l'alimentazione/aggiornamento di un foglio "excel"****, predisposto e fornito dal Servizio Controllo di gestione dell'Ente,* ***che costituisce la sintesi dello stato di avanzamento procedurale e finanziario di ciascun progetto****. I report periodici per il controllo strategico e per il controllo di gestione riguardanti tutti gli obiettivi dell'ente, compresi quelli finanziati dal P.N.R.R. sono approvati dall'organo politico con deliberazione di Giunta, pertanto la funzione strategica è svolta dallo stesso in tale sede; l'aggiornamento costante della piattaforma REGIS entro il 10 di ogni mese (oltre all'aggiornamento delle altre piattaforme utilizzate dalle varie Amministrazioni finanziatrici; es. Portale Futura del Ministero dell'Istruzione e del Merito) è reso possibile*

in virtù del flusso informativo tempestivo e costante, ed è attuato, in primis, attraverso il sistema gestionale Halley in dotazione all'Ente che consente di reperire in tempo reale alcune tipologie di atti (ad es. gli atti amministrativi), nonché mediante la trasmissione, attraverso il sistema interno di comunicazione, di tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio e l'alimentazione della piattaforma (contratti, mandati di pagamento etc.) di cui altri servizi sono competenti in una costante azione di coordinamento e scambio documentale tra gli uffici, in base alle competenze di ciascuno (RUP, Servizio contratti, Servizio bilancio e ragioneria etc.); in tal modo viene assicurato, pertanto, l'adeguato supporto alla funzione gestionale dei dirigenti".

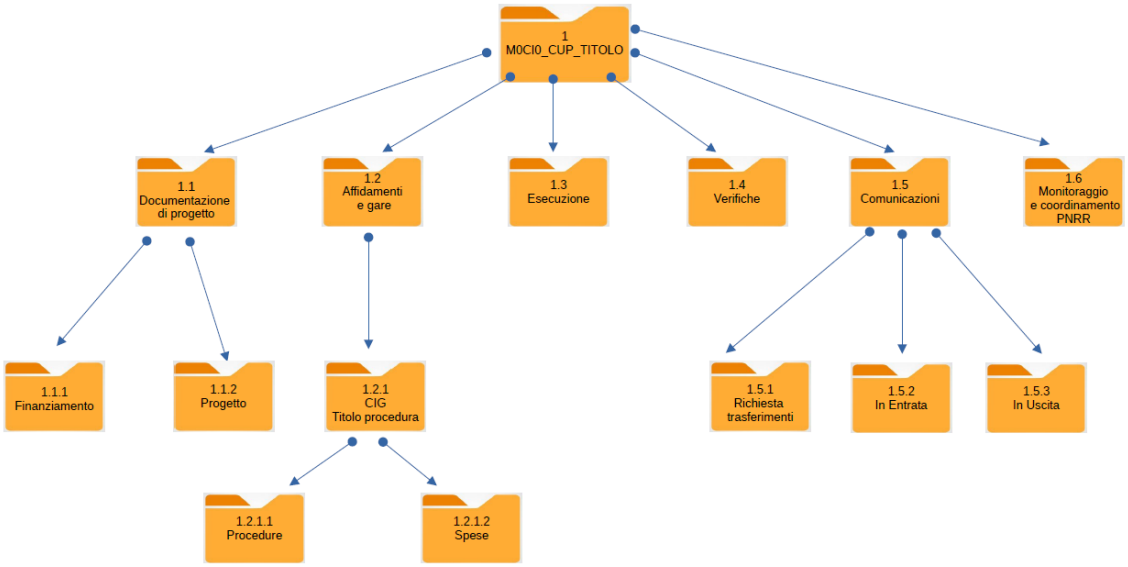
In sostanza, l'ente, anche nel 2025, ha adottato la stessa metodica di acquisizione-verifica del flusso informativo che era precedentemente in uso.

In merito, si rendono, a questo punto, necessarie due considerazioni:

a) in primo luogo, l'utilizzo di "*un foglio Excell*" non necessariamente rappresenta una soluzione pienamente funzionale al monitoraggio degli interventi finanziati a mezzo del P.N.R.R., sia perché **non è descritta la concreta modalità di implementazione** delle informazioni, sia (e soprattutto) perché **non è specificato se tale "foglio" è residente in un singolo terminale o integrato in un sistema "*colud*"** (più articolato, ridondante e meno "*volatile*").

b) In secondo luogo, l'annotazione sopra riportata **mal si concilia** con il contenuto specifico dell'all. 4 al Regolamento adottato dall'ente in materia di gestione dei progetti finanziati dal P.N.R.R..

   Tale allegato al Regolamento, infatti, non fa alcun riferimento all'utilizzo del "*foglio Excell*" sopra detto, descrivendo, invece, **una ben più articolata (e, almeno apparentemente, solida) struttura procedimentale informatica** funzionale alla gestione delle informazioni, struttura che, nella stessa regolamentazione comunale, viene persino rappresentata graficamente come segue:



In definitiva, come in precedenza, la risposta fornita non soddisfa pienamente le esigenze di "certezza del dato" (in termini di acquisizione, tempestività e stabilità) e nemmeno si concilia con la regolamentazione comunale inerente la gestione del flusso informativo.

In ogni caso, il Collegio rinnova la riserva di svolgere le verifiche di propria competenza in ordine al ciclo di gestione dei progetti, con particolare attenzione alla correttezza della rendicontazione conclusiva all'Unione Europea.

** * * **

10. Conclusioni.

In linea generale, si evidenzia come il regolamento comunale sui controlli interni approvato dal Comune di Campobasso valorizzi, per ciascuno dei controlli interni previsti dal T.U.E.L. e lo svolgimento di attività reportistica periodica infrannuale a comprova dei monitoraggi svolti.

Rispetto a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, l'attività reportistica risulta piuttosto strutturata per alcune tipologie di controllo (controllo di regolarità amministrativo-contabile e controllo di gestione), ma tuttavia risulta ancora carente con riferimento alle altre forme di controllo.

L'ultima verifica compiuta sul funzionamento del sistema dei controlli interni nel Comune di Campobasso, come *supra* ricordato, è quella di cui alla deliberazione

n. SRCMOL/8/2025/PRSP, con riguardo agli esercizi 2021-2023. In quella sede, a seguito dell'istruttoria svolta, erano emerse le sopra ricordate criticità (consistenti, in particolare, nella scarsa integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni, alla scarsa effettività del controllo sulla qualità dei servizi, alla meno che perfetta gestione della reportistica afferente al P.N.R.R. ed alla inadeguata implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente).

Con riferimento al 2025, comunque, sono emersi alcuni elementi di progresso, quali una migliore gestione delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale, superando in parte la criticità rilevata per il 2023 ed una maggiore attenzione alla qualità dei servizi (mediante la diramazione di questionari e la conseguente misurazione dei risultati, seppur in misura sottodimensionata rispetto alla sostanzialità dello strumento di controllo).

Permangono, in conclusione, alcune criticità ed alcuni margini di miglioramento, che richiedono efficaci azioni di miglioramento:

1. la capacità correttiva del **controllo di gestione**: la risposta negativa al quesito sulla capacità del controllo di gestione di influenzare la **riprogrammazione** degli obiettivi richiede necessari interventi correttivi;
2. la **scarsa integrazione** fra diverse metodiche ed azioni di controllo interno indebolisce l'intero sistema dei controlli e, comunque sia, non è aderente alle finalità (non solo di rilevazione ed analisi, ma anche) auto-correttive sottese alla normativa in materia di controlli interni;
3. la non del tutto condivisibile strutturazione delle modalità di raccolta e conservazione del flusso informativo inerente l'esecuzione dei progetti finanziati dal P.N.R.R.;
4. **soprattutto**, l'effettuazione di una azione completa di **circolarizzazione**, nei termini sopra detti, deve essere migliorata, in termini di completezza e di tempestività.

Per questi motivi

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, con riferimento al funzionamento del sistema dei controlli interni nell'esercizio 2025,

ACCERTA

la *tendenziale* adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Campobasso, **nei limiti indicati in parte motiva**, con riserva di verificare l'evoluzione del sistema medesimo in occasione delle prossime verifiche di competenza;

INVITA

il Comune di Campobasso ad adottare le misure necessarie al miglioramento del funzionamento del sistema dei controlli interni, come evidenziato nella parte motiva della presente deliberazione.

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Campobasso e all'organo di revisione del medesimo ente;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Campobasso ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Così deliberato in Campobasso, nella camera di consiglio del 15 settembre 2026.

L'Estensore
(Filippo Maria Salvo)

FILIPPO
MARIA
SALVO
CORTE DEI
CONTI
17.09.2026
08:57:30
GMT+02:00

La Presidente *ad interim*
(Cinzia Barisano)

CINZIA
BARISANO
CORTE DEI
CONTI
17.09.2026
09:02:57
GMT+02:00

Depositata in Segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)

CORTE DEI CONTI
SILVIA STORTO
17.09.2026
10:02:59
GMT+02:00